

Avv. Carmine Medici

Patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori

Via Arno, n. 3 - 80035 – Nola (NA) - tel. 081/510.57.58 – fax 081/829.60.28

avvocatomedici@inwind.it

Spett.le **Dirpubblica**

Segreteria generale

- ROMA -

Roma, 10/4/2008

Oggetto: Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale dirigenziale dell'Agenzia delle Entrate – Osservazioni.

Spett.le Dirpubblica,

faccio seguito alla Vs. richiesta di esame del verbale di concertazione del 26-28/3 u.s. concernente i criteri per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dirigenziale, per osservare che, pur essendo la risoluzione anticipata esplicitamente disciplinata dall'art. 40 del C.C.N.L. per il personale dirigente dell'area VI sottoscritto in data 1° agosto 2006 e costituendo, quindi, una modalità di gestione del personale formalmente legittima, si risolve, in concreto, nell'abuso della posizione di supremazia contrattuale dell'Agenzia delle Entrate per i modi ed i tempi in relazione ai quali i dirigenti ai quali verrà (o è già stata) indirizzata la proposta di risoluzione del contratto sono costretti ad accettare o rifiutare la proposta medesima.

Ciò non senza aver prima premesso che appare quantomeno singolare che l'Agenzia, pur ammettendo l'anomalia rappresentata dalla presenza di circa cinquecento posizioni dirigenziali vacanti, attualmente ricoperte, in via provvisoria, da funzionari non in possesso della qualifica dirigenziale, abbia ritenuto, nell'ambito di un processo di riorganizzazione degli uffici, di proporre la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ad un centinaio di dirigenti, anziché avvalersi della risorsa da loro costituita per ridurre il numero di quelle posizioni coperte con incarichi provvisori e bandire un concorso pubblico per la copertura delle circa trecento posizioni residuali, per le quali dovrebbe, peraltro, attingere, secondo i più recenti arresti giurisprudenziali, dalle graduatorie dei concorsi per l'accesso alla qualifica dirigenziale già a suo tempo espletati.

Tanto premesso, le modalità con le quali l'Agenzia intende procedere alla risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro appaiono non corrette in relazione: 1) alla carenza di

Avv. Carmine Medici

Patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori

Via Arno, n. 3 - 80035 – Nola (NA) - tel. 081/510.57.58 – fax 081/829.60.28

avvocatomedici@inwind.it

effettive garanzie per il dirigente che ritenesse di dover rifiutare la proposta di risoluzione; 2) al limitato spazio di tempo entro cui dovrebbe essere manifestata una simile adesione, peraltro irrevocabile.

Infatti, nonostante il Direttore centrale del personale abbia dichiarato che l'eventuale mancata adesione del dirigente alla proposta di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro non darebbe luogo «ad azioni dettate da intenti punitivi nel processo di assegnazione degli incarichi», appare fin troppo evidente lo stato di frustrazione psicologica dei dirigenti interessati i quali sono costretti ad esprimersi, accettando o rifiutando la proposta, entro un termine assai breve e sapendo che «l'accettazione o il rifiuto sono irrevocabili».

Non solo. «Il dirigente che rifiuta la proposta dell'Agenzia non può successivamente presentare richiesta di risoluzione consensuale incentivata del rapporto di lavoro».

Orbene, a fronte di simili irreversibili conseguenze, l'unica “garanzie” offerta è data dalla disponibilità manifestata dall'Agenzia di garantire ai dirigenti in questione un nuovo incarico dirigenziale, nel rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'art. 63 del C.C.N.L., il quale prevede l'attribuzione di una retribuzione di posizione il cui valore economico non sia inferiore del 10% rispetto a quella corrisposta in relazione al precedente incarico.

Peraltro, si tratta di una garanzia affievolita dalla circostanza per cui l'Agenzia delle Entrate ha preteso di calcolare la soglia del 10% con riferimento non alla sola parte variabile della retribuzione di posizione ma all'intero importo della stessa (non mi risulta alcun *revirement* sul punto, ma sarei ben contento di essere smentito).

In definitiva, a fronte di una pur cospicua indennità supplementare, il rischio per il dirigente destinatario della proposta di risoluzione anticipata di futuri contenziosi - connessi al valore economico del nuovo incarico dirigenziale ed alla sede, per la quale ultima le disponibilità dichiarate in sede di concertazione nel senso di venir incontro agli interessati sembrano quantomeno generiche - potrebbe costituire argomento per aderire alla stessa, tanto più se non è lontano il tempo della pensione.

Sulla base delle osservazioni che precedono, ritengo opportuno che i dirigenti interessati, ove ritengano *prima facie* conveniente la proposta di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, siano adeguatamente assistiti al fine di verificare che l'indennità

Avv. Carmine Medici

Patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori

Via Arno, n. 3 - 80035 – Nola (NA) - tel. 081/510.57.58 – fax 081/829.60.28

avvocatomedici@inwind.it

supplementare offerta sia stata correttamente calcolata, evitando anche che l'adesione sia indebitamente condizionata da rinunzie e/o transazioni di altri diritti connessi al rapporto di lavoro.

Riservandomi ogni altro approfondimento dei profili giuridici della vicenda, resto a disposizione di codesta spett.le O.S. per l'assistenza legale degli iscritti che fossero interessati da proposte di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Distinti saluti

avv. Carmine Medici